



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1112

Ordinanza n. 77 del 14 aprile 2014

OGGETTO: Divieto di coltivazione di fave in specifiche località del territorio comunale.-

IL SINDACO

VISTA le richieste pervenute dai sigg. Sig. Scarlatto Roberto, Anzellotti Maurizio, Cespa Maurizio e Vacca Carmelo con le quali chiedono l'adozione di provvedimento disciplinare a protezione dei propri familiari affetti da carenze enzimatiche derivanti dalla patologia cosiddetta "Favismo", limitatamente alle aree e luoghi di normale frequenza degli stessi, abitazione, scuola, luogo di culto;

VISTE le precedenti ordinanze in merito, in particolare la 68/2007 e la n. 23/2011;

RITENUTO di dover intervenire a tutela della Salute Pubblica, in considerazione che le colture di fave, favette e piselli, poste nelle immediate adiacenze dei luoghi normalmente frequentati dalle famiglie dei richiedenti, possono essere causa di manifestazione di crisi emolitiche gravi e letali per i soggetti che soffrono della patologia segnalata, e per aderite alla proposta formulata nelle richieste;

VISTO la Legge 23.12.1978 n. 833 - art. 13;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 54;

ORDINA

E' fatto divieto di coltivare fave, favette e piselli in località Villa Iurisci, Villa Iubatti n. 53, C.da Bavi snc - Croce di Bavi a fronte del serbatoio di acqua potabile -, P.za 28 Dicembre n. 11, C.da S. Elena snc - a fronte deposito CEVES -, (luoghi di abitazione), in località Santa Liberata, luogo di culto dei testimoni di jeova, sede del Liceo Scientifico "A.Volta", e scuola materna di Via Gran Sasso, e per un raggio di mt. 300 dai predetti luoghi; è fatto, altresì, divieto di porre in vendita gli stessi legumi nelle predette zone ed in quelle immediatamente adiacenti, se non con le opportune cautele di confezionamento degli stessi.

I soggetti interessati, di cui alla presente ordinanza, comunichino tempestivamente a questa Autorità Sanitaria ogni variazione del domicilio e dei luoghi di abituale frequenza.

Venga assicurata la massima diffusione della presente Ordinanza, oltre che con la pubblicazione all' Albo Pretorio, alla consegna/notifica agli interessati, presenti con le loro attività nei luoghi indicati.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento, provvedendo altresì alla vigilanza di controllo.

La inosservanza della presente Ordinanza è sanzionata dall'art. 650 del Codice Penale.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 3/4° comma della Legge 7.8.90 n.241, contro il presente provvedimento, i soggetti destinatari possono presentare ricorso al T.A.R. Abruzzo, entro 60 gg. dalla notifica, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla stessa data.

Dalla residenza municipale, li 14 aprile 2014

IL SINDACO

(Dott. Vincenzo D'Ottavio)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993